

sibile ed è anche piuttosto semplice: dopo aver provveduto al controllo della tipologia della carrozzeria, è sufficiente, in genere, **escludere un sedile della fila posteriore** (per rispettare, appunto, la proporzione tra cose e persone trasportate), eliminando la cintura di sicurezza e il poggiatesta del sedile posteriore centrale.

Dovendo il veicolo essere utilizzato per il trasporto di merci, o di un'apposita attrezzatura e di cose attinenti all'attività specifica è naturale che la morfologia della carrozzeria debba consentire di avere accesso al vano di carico posteriore.

Per allestire una vettura, il costo si aggira tra i 1.300 e i 2.200 euro.

Nel caso di allestimento in unico esemplare presso allestitori locali, la forbice si amplia a seconda del tipo di veicolo. In questo caso, però, deve essere conteggiato anche il costo di collaudo presso il competente ufficio provinciale Umc (ex Motorizzazione Civile).

La **documentazione necessaria**:

- dichiarazione dei lavori eseguiti a regola d'arte, compilata dall'allestitore che ha effettuato la trasformazione del veicolo,
- due marche da bollo da 16.00 euro (approvazione della relazione tecnica),
- due versamenti di bollettini postali per la richiesta di collaudo al Dtt (Dipartimento trasporti/terrestri) sui conti correnti 9001 e 4028, rispettivamente di 25 e 29,24 euro.

In genere, a seconda della città o della regione, il tempo medio di attesa per

sottoporre il veicolo al collaudo va da due settimane a due mesi;

- vantaggi fiscali e assicurativi;

- trasformare al contrario.

Superate le verifiche, dopo un mese circa arriva la **nuova carta di circolazione**

che riporta le variazioni e la nuova destinazione d'uso del veicolo.

Oggi, con il recepimento di alcune Direttive e regolamenti internazionali è possibile effettuare un collaudo in unico esemplare con rilascio di certificazione di approvazione europea.

Sul prossimo numero parleremo di alcuni argomenti interessanti per orientarci verso la scelta più adatta alle nostre esigenze. In particolare:

- chi può trasformare e a chi conviene;

- i limiti all'uso;



Mobilietto e porta pc devono essere inamovibili

Per maggiori info:

Businesscar.it

Gli specialisti Automotive

FP S.r.l. - Via E. Mattei 48/E,

40138 Bologna

Telefono: 051 6014990

Fax: 051 6013599

Email: info@businesscar.it

Web: www.businesscar.it



Subblycar

**L'allestimento utile all'azienda
che utilizza l'auto aziendale a fini commerciali**

Info

Via E. Mattei 48/e 40138 (BO) - Tel. 051/6014990 - Fax. 051/6013599 www.businesscar.it - info@businesscar.it

I NOSTRI CONSULENTI AL TUO SERVIZIO

La nostra rivista si avvale e mette a disposizione, in collaborazione con DCConsulting, una squadra di consulenti di assoluto livello.



Dr. SAVERIO NICCO

LAVORO

Consulente del Lavoro dal 2008 in Carcare (SV). Laureato in Economia Aziendale presso l'Università degli studi di Genova, con Tesi in Diritto del lavoro dal titolo "Il lavoro a progetto nella prima interpretazione giurisprudenziale". Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, collabora alla rivista tecnica "Pianeta Lavoro e Tributi" - Teleconsul Editore.

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

E IL JOBS ACT

I primi mesi del **governo Renzi** hanno portato alcune **novità relative alla gestione dei rapporti di lavoro, le più importanti inerenti il contratto a tempo determinato**. Cerchiamo di analizzarle in modo schematico per meglio comprenderle la portata.

Ora il contratto a tempo determinato potrà essere sempre stipulato **senza determinazione della causale** posta alla base dello stesso. Non dimentichiamoci, infatti, che fino alla data di entrata in vigore del D.L. Renzi vi era l'obbligo di determinare una ragione

tecnica, organizzativa o produttiva posta alla base del contratto. Già la riforma Fornero aveva previsto una deroga a tale dettato, il c.d. contratto acausale, di cui avevamo già parlato qui nel corso dei mesi passati. Ora tale previsione è stata estesa a tutti i contratti a tempo determinato.

Seconda novità è la possibilità di **prorogare il contratto di lavoro per un massimo di cinque volte**. Non dimentichiamo che prima era possibile una sola proroga del contratto.

Nello specifico l'istituto della proroga è utilizzabile fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi massimi di durata, indipendentemente dal numero di rinnovi,

sempre che si riferiscano alla stessa attività lavorativa. In sostanza, anche se su diversi contratti di lavoro a tempo determinato, l'istituto della proroga potrà essere applicato per un massimo di cinque volte in totale.

Tali importanti novità trovano, però, un bilanciamento che andremo ad analizzare di seguito.

È stato, infatti, previsto un **contingente legale al numero di contratti a termine** pari al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assun-

zione. Tale vincolo appare sicuramente molto stringente e non tiene conto nemmeno del naturale evolversi della situazione aziendale. La fotografia al 1° gennaio è sicuramente troppo statica per poter far fronte alle esigenze produttive.

Tale previsione può essere, però, derogata dalla contrattazione collettiva cui è demandata la possibilità di determinare diversi limiti quantitativi di utilizzo dell'istituto.

Ne discende, quindi, che, in caso di contrattazione collettiva che regoli il contratto a termine, questa prevale sul dettato normativo; nel silenzio della contrattazione bisognerà applicare il limite legale.



zione collettiva potrà fare riferimento all'azienda nel suo complesso o all'unità locale, potrà prevedere un limite percentuale o numerico.

La norma prevede che il contingente legale debba essere valutato rispetto all'organico al 1° gennaio. Nel caso in cui, invece, la contrattazione taccia sul momento di determinazione dell'organico, bisognerà riferirsi al giorno precedente la data di assunzione del lavoratore a termine.

Una delle novità assolute previste dal D.L. 34, così come convertito con modificazioni in L. 78/2014, è la previsione di un **impianto sanzionatorio in capo al datore di lavoro** in caso di violazione dei limiti percentuali sopra richiamati. In luogo della conversione dei rapporti eccedenti i limiti in contratti a tempo indeterminato, il datore di lavoro soglierà ad una sanzione pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se si è in presenza di un solo lavoratore assunto in violazione del limite percentuale stesso.

La sanzione sarà pari al 50% nel caso in cui, invece, il numero di lavoratori assunti in violazione sia maggiore di uno. Un'ultima novità è relativa all'**obbligo in capo al datore di lavoro di informare i lavoratori circa il diritto di precedenza** che matura in base al D.Lgs. n. 368/2001.

Il diritto di precedenza

Cos'è il Diritto di precedenza? Secondo quanto dispone l'art. 5, comma 4-quater del D.Lgs. n. 368/2001, il lavoratore matura un diritto di **precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato** effettuate nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto a tempo determinato e con riferimento alle medesime mansioni, nel caso in cui nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

Tale diritto di precedenza non sorge automaticamente ma **sarà il lavoratore a dover manifestare entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto il proprio interesse ad essere riaccolto presso lo stesso datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato**.

Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In passato qualcuno diceva che per un automobilista, circolare senza una tutela legale è come viaggiare su tre ruote. Immagine efficace, non c'è dubbio. Immagine pilota della Ferrari degli anni '70 e '80, morto tragicamente in pista durante un gran premio, e che diede prova di saper condurre una F1 per l'ap-punto su tre ruote sul circuito olandese di Zandvoort, nessuno saprebbe cavar-sela in tali situazioni di precarietà. Ecco, **precarietà**. Mi sembra l'espressione migliore per sintetizzare efficacemente la situazione che produce la mancanza della copertura assicurativa di tutela legale per ogni automobilista. Partiamo da un dato di realtà. L'ordinamento italiano impone all'automobilista l'obbligo di stipulare l'assicurazione RCAuto, sigla che sta per Responsabilità Civile Auto.

Si tratta di un obbligo che riguarda sia l'utente della strada, che non può circolare senza una valida copertura, sia l'agente di assicurazione che è obbligato a formulare una proposta assicurativa a ciascun cliente che la richiedi.

Cosa riguarda questa copertura obbligatoria? È presto detto: l'assicuratore si obbliga a risarcire, al posto dell'assicurato, i danni che questi provochi

Funziona così: quando l'assicurato subisce un danno, alla persona o al veicolo, ovvero quando viene coinvolto in un procedimento penale a seguito di un grave incidente, ovvero quando debba agire contro il carrozziere perché gli ha riparato male l'auto o il benzinaio che ha fatto il rifornimento di gasolio al posto della benzina, si rivolge all'avvo-

cato di sua fiducia per ottenere il patrocinio di volta in volta necessario. A pagare ci pensa l'Assicurazione. Per gli utenti della strada, la situazione oggi si è anche complicata per effetto della procedura di risarcimento del danno, il cd. "indennizzo diretto", secondo la quale a pagare, per conto del responsabile, è proprio la compagnia con cui si è stipulata la polizza RCAuto. La complicazione deriva dal fatto che in questi casi la compagnia paga per conto di un altro soggetto, il responsabile, appunto, o meglio la sua compagnia assicurativa, la quale dovrà poi rimborsare alla compagnia che l'ha anticipato l'importo versato al danneggiato.

Poiché il rimborso tra Compagnie è regolato su base forfettaria, ciò che è colpito, purtroppo di frequente, è che il risarcimento proposto al danneggiato non sia sempre adeguato alla reale entità del danno, ma che risulti più coerente con gli interessi della Compagnia che non con i costi realmente sostenuti per riparare il danno stesso.

Si capisce dunque l'importanza della copertura di tutela legale, che, in questi casi, **consente all'assicurato di far valere i suoi diritti fino in fondo e contro chiunque, anche contro la compagnia con cui si è stipulata l'assicurazione RCAuto**.

Ecco perché all'inizio abbiamo parlato di precarietà: **stipulare la polizza RCAuto è necessario ma non più sufficiente per avere garanzie di reale ed efficace assistenza in caso di bisogno**. È indispensabile completare la copertura con quanto di più importante occorra per la difesa di noi stessi, dei nostri diritti e dei nostri interessi.

Pensiamoci bene quando ci mettiamo al volante: dobbiamo arrivare a destinazione sicuri e protetti, viaggiando su quattro ruote e disponendo di tutti gli strumenti necessari per assicurare a noi ed ai nostri cari la protezione più ampia ed efficace.

Anche perché (e più attenti già lo avranno ricordato) persino il mitico Gilles, su tre ruote, fece solo un giro di pista.

Dr. GABRIELE BORELLO



Agente di assicurazione per la compagnia Allianz, Aviva Italia Spa, Tutela Legale Spa, Dualli Italia presso l'agenzia Cuneo Storica Srl dall'anno 2007. Si occupa in particolare delle garanzie di Tutela Legale e Responsabilità civile professionale.

ASSICURAZIONI

LA COPERTURA RCA NON BASTA: PER DIFENDERE I PROPRI INTERESSI CI VUOLE LA TUTELA LEGALE

Gli altri, dunque. Pensiamoci: **quando stipuliamo una polizza RCAuto**, nell'assolvere un obbligo imposto dalla Legge, **andiamo a proteggere gli altri, a preservarne il diritto al risarcimento dei danni**.

Ma cosa occorre per tutelare, oltre che gli altri, **noi stessi**? Occorre la **polizza di tutela legale**.

È questa la copertura assicurativa che serve quando a subire i danni non sono i terzi, ma siamo noi stessi. Con questa garanzia - ad un costo irrisorio - se paragonato al servizio che viene offerto ed anche ai premi che generalmente vengono richiesti per la copertura RCAuto - si ottiene l'assistenza legale necessaria per tutelare i propri interessi.

Funziona così: quando l'assicurato subisce un danno, alla persona o al veicolo, ovvero quando viene coinvolto in un procedimento penale a seguito di un grave incidente, ovvero quando debba agire contro il carrozziere perché gli ha riparato male l'auto o il benzinaio che ha fatto il rifornimento di gasolio al posto della benzina, si rivolge all'avvo-

cato di sua fiducia per ottenere il patrocinio di volta in volta necessario. A pagare ci pensa l'Assicurazione. Per gli utenti della strada, la situazione oggi si è anche complicata per effetto della procedura di risarcimento del danno, il cd. "indennizzo diretto", secondo la quale a pagare, per conto del responsabile, è proprio la compagnia con cui si è stipulata la polizza RCAuto. La complicazione deriva dal fatto che in questi casi la compagnia paga per conto di un altro soggetto, il responsabile, appunto, o meglio la sua compagnia assicurativa, la quale dovrà poi rimborsare alla compagnia che l'ha anticipato l'importo versato al danneggiato.


Poiché il rimborso tra Compagnie è regolato su base forfettaria, ciò che è colpito, purtroppo di frequente, è che il risarcimento proposto al danneggiato non sia sempre adeguato alla reale entità del danno, ma che risulti più coerente con gli interessi della Compagnia che non con i costi realmente sostenuti per riparare il danno stesso.

Si capisce dunque l'importanza della copertura di tutela legale, che, in questi casi, **consente all'assicurato di far valere i suoi diritti fino in fondo e contro chiunque, anche contro la compagnia con cui si è stipulata l'assicurazione RCAuto**.

Ecco perché all'inizio abbiamo parlato di precarietà: **stipulare la polizza RCAuto è necessario ma non più sufficiente per avere garanzie di reale ed efficace assistenza in caso di bisogno**. È indispensabile completare la copertura con quanto di più importante occorra per la difesa di noi stessi, dei nostri diritti e dei nostri interessi.

Pensiamoci bene quando ci mettiamo al volante: dobbiamo arrivare a destinazione sicuri e protetti, viaggiando su quattro ruote e disponendo di tutti gli strumenti necessari per assicurare a noi ed ai nostri cari la protezione più ampia ed efficace.

Anche perché (e più attenti già lo avranno ricordato) persino il mitico Gilles, su tre ruote, fece solo un giro di pista.



DGCConsulting s.c.

Consulenza per l'applicazione e la certificazione degli standard ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 e Regolamento EMAS, EFQM, HACCP, ISO 22.000, ISO 17025, ISO TS 16949, BRC, IFS, GMP, Codice di Pratica per la sicurezza nel trasporto

Consulenza organizzativa per lo sviluppo d'impresa con una forte specializzazione nella logistica integrata

Formazione manageriale

Sede operativa: Corso Soleri 3, 12100 Cuneo
Tel: 0171 41.28.16 • E-mail: amministrazione@dgcconsulting.it